



Bruxelles, 8 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) (“data del recesso”)². Il Regno Unito diventerà allora un “paese terzo”³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei revisori legali dei conti e delle società soggette ad obblighi in materia di revisione sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo⁴.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme dell'Unione nel settore della revisione legale dei conti (in particolare la direttiva sulla revisione legale dei conti⁵) non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Quanto alle procedure per l'abilitazione dei revisori legali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva sulla revisione legale dei conti che sono in corso alla data del recesso, la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea stabilisce che, per quanto riguarda le persone contemplate nella relazione, tali procedure saranno completate ai sensi del diritto dell'Unione (punto 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en

⁵ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

1. DIRITTO DI EFFETTUARE REVISIONI LEGALI DEI CONTI NELL'UNIONE

- Dalla data del recesso le persone fisiche abilitate dal Regno Unito a esercitare la professione di revisori dei conti (*revisori dei conti del Regno Unito*) saranno considerate *revisori dei conti di un paese terzo* e non saranno più considerate *revisori legali dei conti* ai fini della direttiva sulla revisione legale dei conti⁶. Gli enti di revisione contabile abilitati dal Regno Unito (*enti di revisione contabile del Regno Unito*) saranno considerati *enti di revisione contabile di un paese terzo* e non saranno più considerati *imprese di revisione contabile* ai fini della direttiva sulla revisione legale dei conti. Né i *revisori dei conti del Regno Unito* né gli *enti di revisione contabile del Regno Unito* avranno il diritto di effettuare revisioni legali prescritte dalla legislazione di uno Stato membro in conformità della direttiva sulla revisione legale dei conti.
- Un'*impresa di revisione contabile* abilitata in uno Stato membro (dell'UE a 27, cioè dell'Unione europea senza il Regno Unito) dovrebbe verificare attentamente se, a decorrere dalla data del recesso, continuerà a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulla revisione legale dei conti, in particolare per quanto riguarda i diritti di voto e i membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'*impresa di revisione contabile*.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI DEI CONTI E DEGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI UN PAESE TERZO

- Dalla data del recesso il *revisore dei conti del Regno Unito* o l'*ente di revisione contabile del Regno Unito* che fornisce la relazione di revisione riguardante i conti annuali o consolidati di una società costituita al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato⁷ di uno Stato membro dell'Unione dovrà essere iscritto all'albo di tale Stato membro come *revisore dei conti di un paese terzo* o *impresa di revisione contabile di un paese terzo*⁸ in conformità dell'articolo 45 della direttiva sulla revisione legale dei conti.
- In assenza di tale iscrizione all'albo, la relazione di audit non avrebbe alcun effetto giuridico nello Stato membro interessato.
- I *revisori dei conti del Regno Unito* o gli *enti di revisione contabile del Regno Unito* iscritti all'albo in conformità dell'articolo 45 della direttiva sulla revisione legale dei conti saranno soggetti, in linea di principio, ai sistemi di controllo pubblico, di

⁶ Ai sensi dell'articolo 44 della direttiva sulla revisione legale dei conti, un *revisore dei conti del Regno Unito*, in quanto *revisore dei conti di un paese terzo*, potrebbe aspirare a ottenere l'abilitazione di *revisore legale dei conti* in uno Stato membro ma a condizione che vi sia, fra gli altri requisiti, reciprocità. I *revisori dei conti di un paese terzo* abilitati a norma dell'articolo 44 della direttiva sulla revisione legale dei conti sono soggetti alla vigilanza delle autorità dello Stato membro pertinente.

⁷ Fatta eccezione per gli emittenti di titoli di debito con valore nominale elevato (cfr. articolo 45, paragrafo 1, della direttiva sulla revisione legale dei conti).

⁸ Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulla revisione legale dei conti.

controllo della qualità e di indagini e sanzioni dello Stato membro di iscrizione (cfr. articolo 45, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione legale dei conti)⁹.

3. ALTRI ASPETTI

- **Revisione legale dei conti consolidati delle imprese dell'Unione che hanno società controllate nel Regno Unito.** In conformità dell'articolo 27 (in materia di revisione legale del bilancio consolidato) della direttiva sulla revisione legale dei conti, il *revisore legale dei conti* abilitato o l'*impresa di revisione contabile* abilitata in uno Stato membro che funge da revisore dei conti del gruppo di un'impresa nell'Unione dovrà tener conto del fatto che, rispetto alla revisione delle controllate di tale impresa nel Regno Unito, il pertinente *revisore dei conti del Regno Unito* o *ente di revisione contabile del Regno Unito* sarà considerato *revisore dei conti di un paese terzo* o *ente di revisione contabile di un paese terzo* ai fini degli obblighi di cui all'articolo 27 (ad esempio, il lavoro di revisione del *revisore dei conti del Regno Unito* o dell'*ente di revisione contabile del Regno Unito* sarà soggetto alla valutazione e all'esame del revisore dei conti del gruppo).
- **Cooperazione dei revisori legali dei conti e delle imprese unionali di revisione contabile con le autorità competenti del Regno Unito.** In conformità dell'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma (in materia di riservatezza e segreto professionale), della direttiva sulla revisione legale dei conti, il *revisore legale dei conti* abilitato o l'*impresa di revisione contabile* abilitata in uno Stato membro che effettua la revisione legale dei conti di un'impresa nell'Unione che fa parte di un gruppo di imprese la cui impresa madre è nel Regno Unito o di un'impresa nell'Unione che ha emesso valori mobiliari nel Regno Unito può trasferire le carte di lavoro o altri documenti relativi alla revisione dell'impresa sottoposta a revisione contabile nell'Unione alle autorità competenti del Regno Unito soltanto alle condizioni di cui all'articolo 47 della direttiva sulla revisione legale dei conti. In particolare, è necessario l'accordo dello Stato membro interessato e l'esistenza di accordi di reciprocità tra le autorità competenti.

Quanto sopra non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di abilitare un revisore dei conti di un paese terzo alla funzione di revisore legale dei conti, a norma dell'articolo 44 della direttiva sulla revisione legale dei conti.

Il sito web della Commissione sulla revisione dei documenti contabili delle società (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_en) fornisce informazioni di carattere generale relative alla revisione legale. Tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni, laddove necessarie.

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

⁹ Fatta salva la deroga in caso di equivalenza (cfr. articolo 46 della direttiva sulla revisione legale dei conti).